



Maria Fausta Maternini

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Trieste)

Sospensione di potestà *

SOMMARIO: 1. Il concetto di potestà nella Chiesa – 2. La sospensione di potestà quale atto amministrativo - 3. ... in relazione al munus santificandi - 4. ... in relazione alla potestà di magistero - 5 ... in relazione alla potestà di governo.

1 - La potestà nella Chiesa

La Chiesa come comunione istituzionale gerarchicamente ordinata è realtà che nasce dalla volontà del suo Fondatore e vive nella storia per i vincoli di comunione che sgorgano dalla parola di Dio e dai sacramenti, liberamente accolti dai fedeli, sotto il governo dei legittimi pastori¹.

Come ha precisato il Concilio Vaticano II "Cristo per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri, infatti, che sono rivestiti di sacra potestà servono i loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò hanno una vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza"².

La costituzione conciliare *Lumen gentium* al capitolo III definisce la sacra potestà nella Chiesa come l'insieme di quegli uffici quali santificare, insegnare e governare che sono propri dei vari organi della Chiesa e che, specificatamente, dovrebbero essere disciplinati nel libro III, parte seconda, del codice di diritto canonico.

Il codice di diritto canonico, però, non evidenzia particolarmente l'interdipendenza tra le varie funzioni in cui si estrinseca la sacra potestà, poiché le disciplina separatamente: in particolare la funzione di santificare viene disciplinata nel libro IV, can. 837 e ss., quella di magistero nel libro III, can. 747 e ss., e quella di governo tra le norme generali del libro I, can. 129 e ss.

* La voce è destinata alla pubblicazione, in lingua spagnola, nel *Diccionario general de Derecho canónico* edito dall'Instituto Martin de Azpilcueta, Universidad de Navarra.

¹ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, II ed., Torino 2004, p. 102.

² Cost. *Lumen gentium*, n. 18, a.



Per una visione unitaria della sacra potestà si deve rimandare ai paragrafi 18 – 27 della *Lumen gentium*, da cui emerge con chiarezza come la pienezza dei poteri e della sacra potestà fu affidata da Cristo agli Apostoli e da questi trasmessa ai Vescovi che con la consacrazione episcopale ricevono non solo il *munus sanctificandi* e la *potestas ordinis*, ma anche il compito di insegnare e governare.

Come ha ricordato Giovanni Paolo II nella lettera inviata ai sacerdoti in occasione del Giovedì Santo del 1979, le eventuali distinzioni e differenziazioni che possono essere fatte nel disciplinare il concetto di sacra potestà, devono essere viste solo in relazione ad esigenze di carattere pratico e con mero valore descrittivo, poiché “analizzando con attenzione i testi conciliari è chiaro che bisogna parlare di una triplice dimensione del servizio e della missione di Cristo, piuttosto che di tre funzioni diverse”³.

Come si può leggere nella *Nota esplicativa*, posta in calce alla *Lumen gentium*, “con l’ordinazione viene conferita una partecipazione ontologica agli uffici sacri, proprio perché consacrazione e uffici sono da considerarsi elementi complementari dell’ unico potere sacro.”

L’ordine sacro è quindi non solo un potere proprio dell’ordinamento canonico, che non si riscontra in nessun altro ordinamento giuridico, ma ha in tale ordinamento un potere centrale, in quanto costituisce il fondamento di tutte le *sacrae potestates Ecclesiae*.

In realtà, interpretando in senso molto ampio quanto stabilito dal Concilio Vaticano II,⁴ quando si pose l’accento sull’eguaglianza dei fedeli e sulla partecipazione di tutti alle funzioni della Chiesa poiché la dimensione della secolarità è compito tipico dei laici, cioè di chi non ha ricevuto il sacramento dell’ordine⁵, si potrebbe ipotizzare che anche i laici possano essere chiamati a collaborare più direttamente con la gerarchia e quindi ad esercitare anch’essi, in forma e modi diversi, le potestà della Chiesa.

È importante, tuttavia, tener sempre presente che l’eventuale attribuzione di potestà ecclesiastiche a laici deve essere intesa come assolutamente occasionale e soprattutto come una valorizzazione degli stessi e non come una forma di clericalizzazione del laicato⁶. Queste indicazioni della *Lumen gentium*, n. 33, non trovarono tuttavia grande risonanza nel codice del 1983 che si limita con il can. 274, § 1, a riservare solo ai chierici quegli uffici che richiedono l’esercizio della potestà d’ordine e di governo, mentre con il can. 129 afferma genericamente che

³A.A.S., 1979, p. 397 e ss

⁴ *Lumen gentium*, n. 32),

⁵ P.COLELLA, *Populus Dei*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano 1985, 390 e ss.

⁶ G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, Bologna 1984.



i laici possono cooperare all'esercizio della potestà di governo "a norma di diritto", escludendo quindi, con questa espressione, anche se non in forma assoluta, la possibile partecipazione dei laici, poiché difficilmente si può trovare canonizzata tale possibilità.

Le potestà ecclesiastiche, quindi, si devono intendere attribuite all'ufficio ecclesiastico, e quindi attribuite a colui che di tale ufficio viene investito⁷.

2 - La sospensione di potestà quale atto amministrativo

La sospensione di potestà si esercita con atto emesso dall'autorità competente nei confronti del titolare della potestà, con il quale lo si esime dall'esercizio di un determinato potere per motivi espliciti, dovuti all'intervento di fattori ostativi all'esercizio del medesimo.

La sospensione dall'esercizio di una determinata potestà può essere temporaneo, cioè venir a cessare quando finisce l'evento ostativo al suo esercizio, o definitivo.

La sospensione di potestà può concorrere con procedimenti penali, ma non è da ritenersi provvedimento penale, pur essendone spesso elemento integrativo.

Si ritiene che l'atto con cui l'autorità preposta sospende qualcuno dall'esercizio di un determinato potere, proprio dell'ufficio ricoperto, sia un atto amministrativo e come tale eventualmente impugnabile, quindi, solo in via gerarchica o in ambito giurisdizionale amministrativo, rivolgendosi direttamente alla Sectio Altera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica⁸.

3 -in relazione al munus santificandi

Con il can. 838 si disciplinano peculiarmente le potestà della Chiesa in ambito liturgico, mentre nel canone precedente (837) si precisa come le celebrazioni liturgiche coinvolgono la Chiesa nella sua globalità, edificandola comunità gerarchica che si manifesta non solo quale segno, ma anche quale sacramento.

Affermando la competenza esclusiva della Chiesa a disciplinare la liturgia, si intende escludere sia ogni ipotetico intervento dell'autorità civile, sia l'arbitrarietà dei fedeli, anche sacerdoti. Si fa specifico riferimento alla Sede Apostolica e al Vescovo diocesano, rimettendo solo alla loro autorità la possibilità di regolamentare la liturgia.

⁷ L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, Bologna 2002, p. 34 e ss.

⁸ P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, II ed, Torino 2007, p. 125 e ss.



Si può evincere così che, in senso strettamente gerarchico, partendo dalla Congregazione per il culto e facendo riferimento poi alle Conferenze episcopali ed infine ai Vescovi diocesani, la potestà sacra ad essi attribuita permette di disciplinare la materia liturgica in forma univoca, pur nel rispetto delle esigenze e delle tradizioni locali.

L'ordinario diocesano oltre al dovere di vigilare (a norma del can. 392, par. 2) ha l'importantissimo compito di regolare la vita liturgica della sua diocesi. Se in questo compito, per esempio, dovesse disattendere le direttive dell'autorità superiore, potrà essere sospeso nella sua potestà sacra che fa parte caratterizzante del suo ufficio.

4 - ... in relazione alla potestà di magistero

Considerazioni analoghe possono essere fatte anche in merito alla potestà di magistero, dove, fatto salvo il principio dell'infallibilità del Sommo Pontefice e del Collegio dei Vescovi, disciplinato specificatamente dal can. 749, par. 1 e 2, quando in comunione tra loro e con il Romano Pontefice possono esercitare il magistero ordinario universale nell'interpretazione della dottrina, anche i Vescovi possono esercitare autonomamente la potestà di magistero.

La dottrina frutto del magistero dei vescovi, tuttavia, per diventare efficace e definitiva necessita sempre di un atto dichiarativo del Pontefice⁹.

Il contenuto del magistero ecclesiale nella sua interezza viene definito nel can. 750 e come tale deve essere divulgato. Chi nell'esercizio della potestà di magistero si discostasse dal rispetto degli enunciati della dottrina della fede, si deve intendere immediatamente sospeso dall'esercizio di tale potestà, intendendosi la sospensione dall'esercizio della potestà di magistero, premessa a quanto disciplinato dal par. 2 del can. 750¹⁰ ¹¹ e successivamente dal can. 751 dove viene enunciato specificatamente l'estremo confine cui possono arrivare comportamenti che si discostano dal magistero ecclesiale e che vengono puniti anche penalmente, come previsto dal can. 1364.

⁹ Cfr. Lettera apostolica *Ordinatio sacerdotalis*, 22 maggio 1994 e l' Enciclica *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995

¹⁰ Can. 750, par. 2: Firmiter etiam amplectenda ac retinenda sunt omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab Ecclesiae magisterio definitive proponuntur, scilicet quae ad idem fidei depositum sancte custodiendum et fideliter exponendum requiruntur; ideoque doctrinae Ecclesiae catholicae adversatur qui easdem propositiones definitive tenendas recusant

¹¹ L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, *op. cit.*, p. 57 e ss.



Con il can. 776 si sottolinea poi l'importanza della potestà di magistero esercitata dai parroci nell'ambito del loro ufficio, che li pone a stretto contatto con tutti i fedeli, mentre nei canoni successivi ed in particolare nel can. 779 si disciplina come dovrà svolgersi l'istruzione catechistica, anche avvalendosi dell'aiuto dei laici.

L'attività di magistero potrà essere sospesa dall'autorità superiore quando questa dovesse discostarsi dalla verità della dottrina ed in particolare il parroco potrà sospendere il catechista, così come il vescovo potrà sospendere il parroco o la conferenza episcopale il vescovo, quando disattendessero alle direttive universali del magistero della Chiesa.

5 - ... in relazione alla potestà di governo

La potestà di governo, disciplinata nel titolo VIII del libro I del codice, è riservata, come recita il can. 129, esclusivamente agli ordinati, poiché il laico tale potestà non può esercitarla se non in forma di cooperazione e concorso con quella del ministro sacro.

La potestà di governo o di giurisdizione si può esercitare sia nel foro esterno, cioè in forma pubblica, sia nel foro interno, cioè senza che i suoi effetti vengano pubblicamente conosciuti.

Senza approfondire specificatamente i vari modi che può assumere l'esercizio di tale potestà, che, come recita il can. 131, può essere ordinaria o delegata, ugualmente a quanto si era illustrato per la sospensione delle potestà precedenti, si deve sempre ipotizzare anche per la sospensione della potestà di governo l'intervento dell'autorità ecclesiastica superiore, che deve assumere la forma dell'atto.

La natura del potere ecclesiale esige, infatti, che nel suo esercizio si applichino e si riflettano quelle sensibilità e quei caratteri che ai titolari dell'ufficio ecclesiale derivano dalla rispettiva potestà d'ordine.

Diversamente da quello che si verifica nella società civile, la potestà di governo nella Chiesa, viene esercitata sempre in forma unitaria, accorpando le tre funzioni, legislativa, esecutiva e giudiziaria, così da essere funzionale ad un esercizio del potere che, nell'unità della fede porti a caratterizzare positivamente i comportamenti delle comunità dei credenti¹².

¹² G. DALLA TORRE, *op. cit.*, Torino 2004.